



## Tribunale Ordinario di Udine

Sezione seconda civile

### DECRETO

Il Giudice dott. Lorenzo Massarelli,

nel procedimento n. r.g. **4383/2017**, introdotto da

**TERRE DI CHIARA SOC AGRICOLA A R.L.** (C.F. 02748760309) con il patrocinio dell'avv.  
DAL BO ARMIDA

#### RICORRENTE

letto il ricorso per liquidazione del patrimonio della società istante, in stato di sovrindebitamento, ai sensi dell'art. 14 *ter* L. n° 3/2012, depositato il 23.12.2017;

rilevato che:

a) la domanda è proposta al giudice competente per territorio, in quanto la società ha sede legale (da presumersi coincidente con quella "principale") nel circondario;

b) la società è in stato di chiaro sovrindebitamento, nell'accezione di cui all'art. 6 comma 2 lett. A L. n° 3/2012, perché (con patrimonio netto negativo per oltre € 300.000 al 3.11.2017) ha debiti scaduti per oltre € 1 mln cui può fare fronte con cespiti prontamente liquidabili (crediti verso clienti, al netto delle opportune svalutazioni) solo per circa € 100.000; risorse che non sono sufficienti nell'immediato a formare la fonte finanziaria con cui estinguere, senza rilevante difficoltà, le obbligazioni esistenti;

c) la debitrice non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla L. n° 3/2012, avendo svolto fin dalla costituzione solo attività agricola (coltivazione vigneti; raccolta uva; produzione vino); a questo proposito deve superarsi un'interpretazione meramente letterale dell'art. 7 comma 2 *bis* L. n° 3/12, tale da far ritenere che all'imprenditore agricolo sia consentita la sola proposizione di un accordo di composizione della crisi, e non anche l'istanza di liquidazione del patrimonio; infatti da un lato l'art. 14 *ter* comma 1 L. n° 3/12 non distingue, fra i legittimati, fra tipologie di debitori non soggetti a procedure concorsuali ordinarie, dall'altro è evidente che anche un imprenditore agricolo potrebbe accedere alla liquidazione in via di conversione *ex art. 14 quater* L. n° 3/12 (il che renderebbe incongrua la sua esclusione dalla stessa *ab initio*);

d) la debitrice non ha mai fatto ricorso in precedenza agli istituti di cui alla L. n° 3/2012;

rilevato che sono stati depositati:

- l'elenco dei creditori con indicazione di quanto dovuto a ciascuno (doc. B.8);
- l'inventario dei beni mobili ed immobili, con indicazione sullo stato di possesso (doc. B.1);
- i bilanci, le scritture contabili e quelle fiscali degli ultimi tre esercizi (docc. *sub* D);
- le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni (docc. D.5 a D.7);



visto l'elenco degli atti dispositivi posti in essere nel quinquennio, inserito nel ricorso;

vista l'allegata relazione particolareggiata redatta dalla dott.ssa E. Trincherò, professionista designato dal Tribunale per svolgere le funzioni di O.C.C. ex art. 15 comma 9 L. n° 3/2012;

rilevato che al momento non emergono condizioni di inammissibilità, che sono stati prodotti tutti i documenti previsti dalla legge e che gli stessi paiono consentire la ricostruzione compiuta della situazione economica e patrimoniale del debitore;

rilevato, quanto alla determinazione del patrimonio liquidabile, che dallo stesso sono sottratti (art. 14 *ter* comma 6 L. n° 3/2012):

a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile.

Non emergono cespiti di tale tipo.

b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia indicati dal giudice.

Non emergono cespiti di tale tipo.

c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 del codice civile.

Non emergono cespiti di tale tipo.

d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.

Non emergono cespiti di tale tipo.

\*\*\*

rilevato che le decisioni circa la prosecuzione dell'attività di coltivazione fino alla vendita dei beni, e di quella di espianco dei vigneti, sono rimesse al liquidatore, e devono essere assunte in fase di stesura del programma di liquidazione allo scopo di conseguire sia il migliore soddisfacimento dei creditori, sia la ragionevole durata del procedimento;

### **P.Q.M.**

**dichiara** aperta la procedura di liquidazione dei beni di "TERRE DI CHIARA SOCIETA' AGRICOLA A R.L. in liquidazione";

**nomina** liquidatore la dott.ssa Daniela SCAREL (CF SCRDNL48E48L483K);

**ordina** la trascrizione del presente decreto, a cura del liquidatore, presso l'Agenzia del Territorio, Conservatoria dei RR.II., in relazione a ciascun immobile di cui è proprietaria la società ricorrente (anche per quota);

**ordina** la consegna o il rilascio al liquidatore di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

**fissa** al liquidatore termine al 26.3.2018 per formare l'inventario dei beni da liquidare e per eseguire le altre attività di cui all'art. 14 *sexies* L. n° 3/2012;

**fissa** la data del 30.6.2018 entro cui i creditori e i titolari dei diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su immobili o cose mobili in possesso o nella disponibilità del debitore, devono presentare domanda di partecipazione alla liquidazione o di restituzione o di rivendica di beni;

**dispone** che il ricorso ed il presente decreto siano pubblicati per esteso sul sito internet [www.fallimentiudine.com](http://www.fallimentiudine.com) e che sia pubblicato uno stringato avviso di apertura della presente procedura (con rinvio al sito per maggiori approfondimenti) sul quotidiano Messaggero Veneto, pagina riservata alla pubblicità delle vendite disposte dal Tribunale;



**dispone** che il liquidatore depositi in cancelleria ogni sei mesi dall'accettazione della nomina una relazione esplicativa dell'attività svolta;

**precisa** che

- da oggi non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore al deposito del presente decreto;

- i creditori con causa o titolo posteriore al momento di esecuzione della pubblicità di cui sopra non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione;

**dichiara** che dal 23.12.2017 (data di deposito del ricorso) e fino alla chiusura della liquidazione, è sospeso, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, e salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile.

*Si comunichi alla ricorrente ed al liquidatore nominato.*

*Udine, 08/01/2018*

**Il Giudice**  
**dott. Lorenzo Massarelli**

